

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 157/96 della Commissione, del 30 gennaio 1996, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 158/96 della Commissione, del 30 gennaio 1996, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2670/81 che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero** 3
- Regolamento (CE) n. 159/96 della Commissione, del 30 gennaio 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 160/96 della Commissione, del 29 gennaio 1996, che fissa l'elenco per il 1996 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi i 9 metri** 7
- Regolamento (CE) n. 161/96 della Commissione, del 30 gennaio 1996, relativo alle domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui al codice NC 1101 00 15 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 162/96 della Commissione, del 30 gennaio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** 18
- ★ **Regolamento (CE) n. 163/96 della Commissione, del 30 gennaio 1996, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3478/92 e (CE) n. 1066/95 per quanto riguarda la fissazione di alcuni termini nel settore del tabacco greggio** 19
- Regolamento (CE) n. 164/96 della Commissione, del 30 gennaio 1996, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 21
- Regolamento (CE) n. 165/96 della Commissione, del 30 gennaio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 24

2

*(segue)***IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 166/96 della Commissione, del 30 gennaio 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero.....	26
--	----

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

96/103/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 25 gennaio 1996, recante modifica dell'allegato I, capitolo 14 della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾.....** 28

96/104/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 29 gennaio 1996, che modifica la decisione 94/360/CE, relativa alla riduzione della frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi ⁽¹⁾.....** 31

96/105/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 29 gennaio 1996, recante nuove misure transitorie atte a facilitare il passaggio al sistema di controlli veterinari di cui alla direttiva 90/675/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.....** 32

96/106/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 29 gennaio 1996, recante modifica delle decisioni 94/187/CE, 94/309/CE, 94/344/CE, 94/446/CE, 95/341/CE e 95/343/CE, che stabiliscono le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di taluni prodotti, e della decisione 95/340/CE, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte ⁽¹⁾.....** 34

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 157/96 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1996

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricultura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3057/95 ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori

all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero

b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CE) n. 2524/95 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93 ⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 ⁽¹¹⁾;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del

⁽¹⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 30. 12. 1995, pag. 3.

regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie di Israele ; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune,

doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 2

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele, il tasso

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 158/96 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1996

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2670/81 che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

Il regolamento (CEE) n. 2670/81 è modificato come segue :

1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

considerando che, a norma dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1785/81, lo zucchero C, l'isoglucosio C e lo sciroppo d'inulina non possono essere smerciati sul mercato interno della Comunità e devono essere esportati come tali anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione in causa ; che lo stesso articolo prevede inoltre la riscossione di un importo sullo zucchero C, sull'isoglucosio C e sullo sciroppo d'inulina C la cui esportazione come tali nel termine richiesto non è stata comprovata ad una data da determinare ;

• 1. L'esportazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 si considera effettuata se :

a) fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, la prova di cui all'articolo 2 è in possesso dell'organismo competente dello Stato membro di produzione, qualunque sia lo Stato membro che esporta lo zucchero C, l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C ;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero disciplinata dal regolamento (CEE) n. 1785/81 è stata estesa allo sciroppo d'inulina dei codici NC ex 1702 60 90 e 1702 90 80 ; che si applica pertanto a questo prodotto il regime delle quote di produzione previsto da tale regolamento ; che a questo scopo occorre modificare il regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/93⁽⁴⁾ ;

b) la dichiarazione di esportazione in causa è accettata dallo Stato membro di esportazione anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale lo zucchero C, l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C è stato prodotto ;

c) lo zucchero C, l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C ovvero un quantitativo corrispondente ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 3, ha lasciato il territorio doganale della Comunità entro il termine di 60 ogni a decorrere dal 1° gennaio di cui alla lettera b) ;

considerando che l'accordo sull'agricoltura concluso tramite i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ha come conseguenza, tra l'altro, la soppressione a decorrere dal 1° luglio 1995 dei prelievi variabili all'importazione previsti dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ; che, per quanto riguarda la riscossione dell'importo predetto, occorre quindi determinarlo d'ora in poi facendo riferimento agli oneri all'importazione del prodotto in causa ;

d) il prodotto è stato esportato senza restituzione né prelievo sotto forma di zucchero bianco o di zucchero greggio non denaturati o sotto forma di sciroppi ottenuti a monte dello zucchero allo stato solido di cui ai codici NC 1702 60 90 e 1702 90 99 sotto forma di isoglucosio come tale o sotto forma di sciroppo d'inulina come tale.

considerando che, come l'esperienza dimostra, non è più giustificata la riscossione di un importo forfettario in caso di sostituzione all'esportazione di zucchero o di isoglucosio ;

Salvo caso di forza maggiore, se l'insieme delle condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte, il quantitativo di zucchero C, di isoglucosio C o di sciroppo d'inulina C in causa è considerato come smerciato sul mercato interno.

considerando che il presente regolamento è conforme al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio lo zucchero C, l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C è stato prodotto adotta le misure necessarie in rapporto alle circostanze adottate dall'interessato.

Qualora lo zucchero C, o l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C venga esportato a partire dal territorio di uno Stato membro diverso da quello ove è stato prodotto, dette misure sono prese previo parere, se del caso, delle autorità competenti di questo Stato membro. •

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 45.

2) All'articolo 2:

- a) al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

* 1. La prova che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono state soddisfatte dal fabbricante in causa deve essere fornita all'organismo competente dello stato membro nel cui territorio lo zucchero C, l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C è stato prodotto, anteriormente al 1° aprile successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale è stato prodotto. »;

- b) al paragrafo 2, primo comma, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

* c) di una dichiarazione del fabbricante attestante che lo zucchero C, l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C è stato prodotto dal medesimo. »;

- c) al paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

* Tuttavia, in sede di esportazione, il fabbricante in causa può sostituire lo zucchero C con un altro zucchero bianco come tale del codice NC 1701 oppure sostituire l'isoglucosio C con un altro isoglucosio dello stesso tenore di fruttosio, sempreché siano stati prodotti da un altro fabbricante stabilito nel territorio dello stesso Stato membro. »;

- d) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

* 3. Quando lo zucchero C, l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C prodotto da un fabbricante viene immagazzinato, ai fini dell'esportazione, in un silo, magazzino o serbatoio situato in un luogo esterno allo zuccherificio di tale fabbricante nello Stato membro di produzione ovvero in un altro Stato membro, in cui sono immagazzinati anche altri zuccheri, isoglucosio o sciroppi d'inulina prodotti da altri fabbricanti o dallo stesso fabbricante, senza possibilità di distinguerne l'identità fisica, la totalità degli zuccheri, degli isoglucosio o dei sciroppi d'inulina immagazzinati deve essere messa sotto controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti a quelle del controllo doganale fino all'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e deve trovarsi sotto controllo doganale a decorrere dalla data di detta accettazione. In tal caso è ammesso che un quantitativo di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo d'inulina prodotto nella Comunità corrispondente al quantitativo di zucchero C, di isoglucosio C o di sciroppo d'inulina C in causa che

deve essere detenuto nello stesso silo, magazzino o serbatoio fino al momento del ritiro dal magazzino sia esportato in sostituzione di questo zucchero C, di questo isoglucosio C o di questo sciroppo d'inulina C fuori dal territorio doganale della Comunità.

Quando lo zucchero bianco C del codice NC 1701 99 10 è condizionato, ai fini dell'esportazione, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg di prodotto e si trova incluso in un pacco contenente altri prodotti alimentari per essere esportato, per conto dell'impresa produttrice di tale zucchero C, da un'organizzazione di beneficenza riconosciuta, tale operazione può essere considerata quale sostituzione ai sensi del paragrafo 2. ».

3) All'articolo 3:

- a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

* 1. Per i quantitativi che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, sono stati smerciati sul mercato interno, lo Stato membro interessato riscuote relativamente allo zucchero C per 100 kg di zucchero bianco o greggio secondo il caso, relativamente all'isoglucosio C per 100 kg di sostanza secca e relativamente allo sciroppo d'inulina per 100 kg di sostanza secca espressa in equivalente zucchero/isoglucosio, un importo pari alla somma:

— degli oneri all'importazione più elevati applicabili al prodotto considerato nel periodo comprendente la campagna di commercializzazione durante la quale lo zucchero C, l'isoglucosio C o lo sciroppo d'inulina C in causa è stato prodotto e sei mesi successivi a tale campagna,

e
— di 1,21 ECU. »;

- b) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

* 4. Per i quantitativi di zucchero C, di isoglucosio C e di sciroppo d'inulina C che, prima di essere esportati, siano stati distrutti o avariati senza aver potuto essere recuperati, in circostanze riconosciute dall'organismo competente dello Stato membro interessato come casi di forza maggiore, l'importo corrispondente di cui al paragrafo 1 non viene riscosso. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 159/96 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 1996
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 54/96 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 99/96⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 54/96 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 12 del 17. 1. 1996, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 23.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 30 gennaio 1996, che modifica le restituzioni
all'esportazione nel settore del pollame**

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (¹)	Ammontare delle restituzioni (²)	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (¹)	Ammontare delle restituzioni (²)
		ECU/100 unità			ECU/100 kg
0105 11 11 000	01	1,80	0207 25 10 000	04	8,00
0105 11 19 000	01	1,80	0207 25 90 000	04	8,00
0105 11 91 000	01	1,80	0207 14 20 900	05	4,50
0105 11 99 000	01	1,80	0207 14 60 900	05	4,50
0105 12 00 000	01	1,80	0207 14 70 190	05	4,50
0105 19 20 000	01	1,80	0207 14 70 290	05	4,50
		ECU/100 kg	0207 27 10 990	04	15,00
0207 12 10 900	02	30,00	0207 27 60 000	04	6,50
	03	8,00	0207 27 70 000	04	6,50
0207 12 90 190	02	33,00			
	03	8,00			

(¹) Per le destinazioni seguenti :

01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

02 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Iran, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Russia, Uzbekistan e Tagikistan,

03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca e delle destinazioni di cui al punto 02,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia e della Repubblica ceca,

05 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, della Georgia, del Kazachstan, del Kirghizistan, della Moldavia, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Uzbekistan, dell'Ucraina, della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia.

(²) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

NB : I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 160/96 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 1996****che fissa l'elenco per il 1996 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi i 9 metri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2251/95⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per redigere la lista dei pescherecci la cui lunghezza fuori tutto superi gli 8 metri e che sono autorizzati a pescare la sogliola in alcune zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali la cui lunghezza complessiva superi i 9 metri⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3407/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, ai termini dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3094/86, occorre redigere un elenco annuale dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 metri autorizzati a pescare la sogliola nelle zone menzionate alla lettera a) del presente paragrafo, con reti a strascico a pali la cui lunghezza complessiva superi i 9 metri;

considerando che l'inclusione nell'elenco non pregiudica l'applicazione di altre misure per la conservazione delle

risorse della pesca previste o adottate in conformità del regolamento (CEE) n. 3094/86 o del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che è necessario fissare detto elenco secondo le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 3554/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'elenco dei pescherecci autorizzati, per il 1996, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3094/86, ad usare reti a strascico a pali la cui lunghezza complessiva superi 9 metri entro le zone menzionate alla lettera a) di questo paragrafo, è riportato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1996.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 230 del 27. 9. 1995, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Matrícula y folio	Nombre del barco	Indicativo de llamada de radio	Puerto de registro	Potencia del motor (kW)
Havnekendingsbogstaver og -nummer	Fartøjets navn	Radio-kaldesignal	Registreringshavn	Maskineffekt (kW)
Äußere Identifizierungskennbuchstaben und -nummern	Name des Schiffes	Rufzeichen	Registrierhafen	Motorstärke (kW)
Εξωτερικά αναγνωριστικά στοιχεία Γράμματα και αριθμοί	Όνομα του σκάφους	Αριθμός κλήσεως (μέσω ασύρματου)	Λιμένας νηολόγησης	Ισχύς μηχανών (kW)
External identification letters + numbers	Name of vessel	Radio call sign	Port of registry	Engine power (kW)
Numéro d'immatriculation lettres + chiffres	Nom du bateau	Indicatif d'appel radio	Port d'attache	Puissance motrice (kW)
Identificazione esterna lettere + numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
Op de romp aangebrachte identificatieletters en -cijfers	Naam van het vaartuig	Roepletters	Haven van registratie	Motorvermogen (kW)
Identificação externa letras + números	Nome do navio	Indicativo de chamada	Porto de registro	Potência motriz (kW)
Rekisteröintinnumero kirjaimet + numerot	Aluksen nimi	Radioliikenteen tunnus	Kotisatama	Konetehto (kW)
Registreringsnummer bokstäver + nummer	Fartygets namn	Anropsnummer	Fartygets hemort	Motoreffekt (kW)
1	2	3	4	5

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO /
BELGIË / BÉLGICA / BELGIA / BELGIEN

BOU	4	Astrid	OPAD	Boekhoute	79
BOU	7	De Enige Zoon	OPAG	Boekhoute	219
BOU	24	Beatrix	OPAX	Boekhoute	202
N	12	Arthur	OPAL	Nieuwpoort	210
N	64	Black Jack	OPCL	Nieuwpoort	143
N	86	Surcouf	OPDH	Nieuwpoort	144
N	555	Valentino	OPVY	Nieuwpoort	110

	1	2	3	4	5
N	782	Nancy	OQFD	Nieuwpoort	110
O	2	Nancy	OPAB	Oostende	213
O	20	Goewind	OPAT	Oostende	110
O	49	Steve	OPBW	Oostende	144
O	62	Dini	OPCJ	Oostende	221
O	100	Emilie	OPDV	Oostende	176
O	101	Benny	OPDW	Oostende	184
O	110	Jeaninne Margaret	OPEF	Oostende	193
O	152	Aran	OPFV	Oostende	221
O	211	Christoph	OPIC	Oostende	158
O	455	Zeesymphonie	OPSC	Oostende	184
O	481	Bi Si Ti	OPTC	Oostende	165
O	533	Virtus	OPVC	Oostende	147
Z	8	Aquarius	OPAH	Zeebrugge	220
Z	13	Morgenster	OPAM	Zeebrugge	218
Z	28	Ann	OPBB	Zeebrugge	88
Z	56	Orka	OPCD	Zeebrugge	220
Z	88	Nova Cura	OPDJ	Zeebrugge	104
Z	122	Noordster	OPER	Zeebrugge	220
Z	403	Stern	OPQC	Zeebrugge	110
Z	519	Rachel Sarah	OPUO	Zeebrugge	221
Z	554	Nadia	OPVX	Zeebrugge	191
Z	580	Poseidon	OPWX	Zeebrugge	206
Z	582	Asannat	OPWZ	Zeebrugge	107
Z	586	Mermaid	OPXD	Zeebrugge	177

DINAMARCA / DANMARK / DÄNEMARK / ΔΑΝΙΑ / DENMARK / DANEMARK / DANIMARCA /
DENEMARKEN / DINAMARCA / TANSKA / DANMARK

E	35	Karen Lund	OUIB	Esbjerg	200
E	45	Jette Susanne	OXDU	Esbjerg	201
E	64	Albatros	OU5578	Esbjerg	221
E	129	Lissy Krarup	OWGC	Esbjerg	147
E	223	Maibrit Thygesen	OU3102	Esbjerg	128
E	428	Christina	XP3312	Esbjerg	161
E	562	Helle Nymann	OWCU	Esbjerg	220
E	614	Leif Brink	OWAS	Esbjerg	165
E	641	Rune Egholm	OXAO	Esbjerg	214
HV	2	Heidi	5PVZ	Havneby	94
HV	3	Vinnie Runge	OVIT	Havneby	165
HV	6	Hansine	XP2750	Havneby	148
HV	35	Svend Åge	OZNX	Havneby	169
HV	41	Havsand	XP3685	Haderslev	147
HV	58	Komet	XP2918	Haderslev	197
HV	67	Juvredyb	XP3614	Haderslev	104
HV	73	Roem	OXTW	Haderslev	165
HV	80	Nordlyset	XP4787	Haderslev	144
HV	89	Helga-Vera	5QEV	Haderslev	168
L	157	Arkona	OXOO	Oddesund	220
L	476	Sara-Christina	OWAC	Thyborøn	210
RI	78	Lasse Stensberg	XP5820	Hvide Sande	196
RI	450	Per Kredes	OXUL	Hvide Sande	213

1	2	3	4	5	
ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ГЕРМАНИЯ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA / DUITSLAND / ALEMANHA / SAKSA / TYSKLAND					
ACC	2	Uranus	DCGK	Accumersiel	175
ACC	3	Harmonie	DCRK	Accumersiel	183
ACC	4	Freya	DCGU	Accumersiel	175
ACC	5	Anita	DCPF	Accumersiel	146
ACC	6	Goodewind	DCCA	Accumersiel	175
ACC	7	Elke	DCGN	Accumersiel	175
ACC	12	Poseidon	DCFL	Accumersiel	176
ACC	14	Gerda-Katharina	DIUO	Accumersiel	181
ACC	16	Edelweiss	DCPJ	Accumersiel	144
AG	8	Eltje Looden	DCKC	Greetsiel	146
BEN	2	Möwe	DCET	Bensersiel	188
BUS	4	Adler	DJIC	Büsum	100
CUX	1	Cuxi	DFNB	Cuxhaven	104
CUX	3	Fortuna	DJEN	Cuxhaven	130
CUX	4	Nordergrunde	DFPD	Cuxhaven	220
CUX	5	Troll	DFMX	Cuxhaven	93
CUX	6	Heimkehr	DEKY	Cuxhaven	130
CUX	7	Edelweiss	DFBO	Cuxhaven	162
CUX	8	Johanna		Cuxhaven	92
CUX	10	Aldebaran	DJGW	Cuxhaven	132
CUX	11	Seehund	DERF	Spieka	184
CUX	12	Anne K.	DIRJ	Cuxhaven	136
CUX	14	Saphir	DFAX	Cuxhaven	216
DAN	3	Seestern		Dangast	68
DIT	1	Berendine	DCSY	Ditzum	188
DIT	2	Annaus-Bruhns	DCIC	Ditzum	110
DIT	5	Gertje Bruhns	DCPV	Ditzum	161
DIT	6	Heike	DCRE	Ditzum	170
DIT	9	Condor	DCVS	Ditzum	180
DIT	18	Jan Bruhns	DETV	Ditzum	217
DOR	2	Hoffnung	DESX	Dorum	161
DOR	5	Stor	DFAT	Dorum	165
DOR	5	Delphin	DEUP	Dorum	137
DOR	10	Wangerland	DCVZ	Dorum	175
DOIR	12	Sirius	DESC	Dorum	162
DOR	13	Dithmarschen	DIZM	Dorum	125
DOR	15	Else		Dorum	124
DOR	16	Poseidon	DFCS	Dorum	220
FED	1	Orion	DDMP	Fedderwardsiel	184
FED	2	Sirius		Fedderwardsiel	147
FED	3	Venus	DLIL	Fedderwardsiel	217
FED	4	Christine	DLIG	Fedderwardsiel	180
FED	5	Butjadingen	DDHN	Fedderwardsiel	183
FED	7	Seestern		Fedderwardsiel	110
FED	9	Bianca	DLIX	Fedderwardsiel	191
FED	10	Edelweiss	DDJB	Fedderwardsiel	180
FED	12	Rubin	DDIT	Fedderwardsiel	183
FRI	3	Holsatia	DIST	Friedrichskoog	151
FRI	18	Adler	DIQL	Friedrichskoog	134
FRI	20	Falke	DIQT	Friedrichskoog	130
FRI	23	Godewind	DIRK	Friedrichskoog	151
FRI	35	Lilli	DIRQ	Friedrichskoog	107
FRI	36	Heimatland	DIUP	Friedrichskoog	131
FRI	75	Luise	DIJK	Friedrichskoog	145

1	2	3	4	5	
FRI	76	Anneliese	DITD	Friedrichskoog	151
FRI	86	Sirius	DB5381	Friedrichskoog	151
GRE	1	Edde	DCSJ	Greetsiel	146
GRE	2	Erna	DCOH	Greetsiel	110
GRE	3	Horizont	DCMU	Greetsiel	184
GRE	4	Magellan	DMXQ	Greetsiel	184
GRE	5	Oberon	DCIL	Greetsiel	186
GRE	6	Albatros	DCJJ	Greetsiel	145
GRE	8	Sperber	DCVF	Greetsiel	146
GRE	9	Odin	DCBG	Greetsiel	184
GRE	10	Jan Ysker	DDAY	Greetsiel	165
GRE	11	Korsar	DCEJ	Greetsiel	184
GRE	12	Condor	DCVO	Greetsiel	188
GRE	13	Jan Looden	DCRA	Greetsiel	145
GRE	14	Wangerland	DCEQ	Greetsiel	180
GRE	15	Zwei Gebrüder	DCEP	Greetsiel	186
GRE	16	Angelika	DCEY	Greetsiel	184
GRE	17	Odysseus	DCFP	Greetsiel	206
GRE	19	Flamingo	DCFW	Greetsiel	184
GRE	20	Sechs Gebrüder	DCGO	Greetsiel	190
GRE	21	Sturmvogel	DCGR	Greetsiel	140
GRE	22	Frieda-Luise	DCPU	Greetsiel	199
GRE	23	Merlan	DJHL	Greetsiel	183
GRE	24	Friedrich Conradi	DCVW	Greetsiel	221
GRE	25	Delphin	DCME	Greetsiel	190
GRE	28	Vorwärts	DCDN	Greetsiel	110
GRE	29	Paloma	DCEL	Greetsiel	219
HAR	1	Gesine Albrecht	DCQM	Harlesiel	191
HAR	2	Jens Albrecht II		Harlesiel	150
HAR	5	Ruth Albrecht	DCMJ	Harlesiel	175
HAR	6	Gudrun Albrecht	DCCD	Harlesiel	214
HAR	7	Poseidon	DCWF	Harlesiel	132
HAR	14	Georg Albrecht	DCBU	Harlesiel	180
HAR	20	Marion Albrecht	DCGF	Harlesiel	175
HOO	1	De Liekedeelers	DJIS	Hooge	136
HOO	3	Nantiane	DLYL	Hooge	132
HOO	52	Aggi	DDAE	Hooksiel	198
HOO	54	Fabian	DJMP	Hooksiel	214
HOO	61	Samland	DDEP	Hooksiel	206
HOR	1	Falke	DEPJ	Horumersiel	110
HUS	6	Oland	DJFU	Husum	174
HUS	7	Gila	DDEJ	Husum	175
HUS	9	Edelweiss	DJGC	Husum	180
HUS	18	Friesland	DJGB	Husum	184
HUS	19	Marion	DJGF	Husum	184
HUS	28	Zukunft	DLYQ	Husum	162
NC	458	Ramona	DFNZ	Cuxhaven	146
NEU	226	Keen Tied	DCBQ	Neuharlingersiel	147
NEU	227	Stortebeker	DLYJ	Neuharlingersiel	175
NEU	228	Gorch Fock	DCMO	Neuharlingersiel	147
NEU	230	Polaris	DCCX	Neuharlingersiel	110
NEU	231	Medusa	DCFU	Neuharlingersiel	184
NEU	232	Seerose	DDGE	Neuharlingersiel	210
NEU	234	Beluga	DFCQ	Neuharlingersiel	164
NEU	235	Nordlicht		Neuharlingersiel	110
NEU	240	Anna I	DDFS	Neuharlingersiel	135
NEU	243	Seeschwalbe	DFNS	Neuharlingersiel	177

1	2	3	4	5	
NOR	202	Johanne	DD3833	Norddeich	107
NOR	203	Sperber	DFND	Norddeich	169
NOR	205	Annette	DCEM	Norddeich	161
NOR	207	Seestern	DCJS	Norddeich	146
NOR	208	Erika	DCHU	Norddeich	191
NOR	209	Sirius	DCLS	Norddeich	96
NOR	211	Helga	DCPP	Norddeich	175
NOR	223	Nordlicht	DCTH	Norddeich	110
NOR	224	Nordland	DCTA	Norddeich	110
NOR	225	Nordmeer	DCDB	Norddeich	110
NOR	228	Nordstern	DCWV	Norddeich	185
NOR	230	Nordsee	DCKR	Norddeich	110
NOR	231	Nordstrom I	DCJO	Norddeich	219
NOR	232	Nordstrand	DCIO	Norddeich	110
ON	180	Jupiter	DLHG	Fedderwardsiel	213
PEL	1	Yvonne	DJIG	Pellworm	184
PEL	2	Annemarie	DJFK	Pellworm	132
PEL	9	Norderoog	DLZC	Pellworm	182
POG	2	Jan	DCRD	Pogum	146
SC	2	Stolperbank II	DIVQ	Büsum	221
SC	5	Atlantis	DIXG	Büsum	183
SC	6	Keen Tied	DISU	Büsum	184
SC	7	Seefuchs	DIUQ	Büsum	184
SC	8	Birgit I	DIYR	Büsum	179
SC	9	Wotan	DIZO	Büsum	184
SC	10	Amrum Bank	DIRT	Büsum	220
SC	12	Damkerort	DERT	Büsum	221
SC	13	Condor	DISD	Büsum	159
SC	14	Maret	DJIJ	Büsum	184
SC	15	Martina	DIWD	Büsum	184
SC	18	Gaby Egel	DITV	Büsum	183
SC	19	Bonafide	DMAM	Büsum	221
SC	20	Wiking Bank	DISA	Büsum	220
SC	21	Maren	DFPN	Büsum	221
SC	27	Butendiek	DIRZ	Büsum	220
SC	28	Doggerbank	DIZL	Büsum	220
SC	30	Maarten Senior	DITY	Büsum	220
SC	32	Cornelia	DIUE	Büsum	184
SC	33	Melanie B	DJGS	Büsum	184
SC	34	Dithmarschen I	DIRV	Büsum	184
SC	35	Jakob Senior	DIRY	Büsum	221
SC	36	Achat	DIVU	Büsum	100
SC	37	Michiel	DFOL	Büsum	220
SC	41	Osterems	DIQR	Büsum	220
SC	42	Westerems	DIQN	Büsum	220
SC	43	Horns Riff	DIZA	Büsum	221
SC	44	Klaus Groth I	DIUC	Büsum	184
SC	45	Marijtje Keuter	DIVU	Büsum	221
SC	52	Sabine	DJHT	Büsum	184
SC	57	Südwind	DJRS	Büsum	184
SC	58	Oderbank	DIXM	Büsum	221
SD	1	Hornsriff	DIZQ	Friedrichskoog	184
SD	3	Germania	DITK	Friedrichskoog	184
SD	4	Wattenmeer	DITO	Friedrichskoog	184
SD	5	Hoffnung	DISX	Friedrichskoog	140
SD	6	Cap Arkona	DIRF	Friedrichskoog	184
SD	7	Delphin	DIUY	Friedrichskoog	184

1	2	3	4	5	
SD	8	Rugenort	DIWK	Friedrichskoog	165
SD	9	Dieksand	DIRB	Friedrichskoog	184
SD	10	Christine	DJCH	Friedrichskoog	138
SD	11	Hindenburg	DISC	Friedrichskoog	184
SD	12	Wiking	DISE	Friedrichskoog	172
SD	13	Antares	DITA	Friedrichskoog	147
SD	15	Hanseat	DIVW	Friedrichskoog	184
SD	16	Polli	DIUZ	Friedrichskoog	178
SD	18	Atlantik	DISR	Friedrichskoog	180
SD	19	Albatros	DISO	Friedrichskoog	182
SD	20	Seerose	DISP	Friedrichskoog	165
SD	22	Kormoran	DITZ	Friedrichskoog	184
SD	23	Odin I	DIRI	Friedrichskoog	184
SD	24	Venus	DITW	Friedrichskoog	182
SD	26	Paloma G	DIWG	Friedrichskoog	147
SD	30	Comoran	DFOC	Friedrichskoog	140
SD	31	Utholm	DJEE	Friedrichskoog	182
SD	32	Tümmler	DIXU	Friedrichskoog	165
SD	33	Marlies	DCQD	Friedrichskoog	184
SD	34	Keen Tied	DDEW	Friedrichskoog	146
SD	35	Marschenland	DIQK	Friedrichskoog	184
SH	1	Bleibtreu	DMHR	Heiligenhafen	220
SH	3	Stella Polaris	DMJZ	Heiligenhafen	220
SH	9	Glaube	DMIY	Heiligenhafen	220
SH	13	Hoffnung	DLYD	Heiligenhafen	147
SH	23	Albatros	DFPF	Heiligenhafen	221
SK	20	Unternehmung		Kiel	219
SPI	1	Sonny-Boy	DFBI	Spieka	138
SPI	2	Skua	DERI	Spieka	183
SPI	3	Atlantis	DFDX	Spieka	147
SPI	4	Polarstern	DIRH	Spieka	151
SPI	5	Nixe II		Spieka	184
SPI	10	Jan Janshen Bruhns	DCSR	Spieka	147
ST	1	Seeburg	DJEZ	Tönning	162
ST	2	Boreas	DJBC	Tönning	184
ST	3	Nordland	DJBB	Tönning	182
ST	4	Möwe	DCSP	Tönning	145
ST	5	Friesland	DJDU	Tönning	176
ST	6	Hilka Marita	DNHA	Tönning	221
ST	7	Heimatland	DLXW	Tönning	184
ST	8	Sigrid	DJEP	Tönning	184
ST	9	Nordfriesland	DJHW	Tönning	153
ST	11	Birgitt-R	DJDF	Tönning	184
ST	12	Anja II	DJIV	Tönning	165
ST	20	Poseidon	DJHQ	Tönning	165
ST	22	Korona	DIQJ	Tönning	169
ST	24	Karolin	DJIF	Tönning	99
ST	26	Wega II	DJCE	Tönning	184
ST	28	Glück Auf	DLZP	Tönning	184
SU	2	Jupiter	DD6372	Husum	131
SU	3	Theodor Storm	DJDM	Husum	184
SU	5	Andrea	DJIM	Husum	184
SU	6	Ostpreußen	DJEL	Husum	184
SU	7	Holstein	DIRM	Husum	110
SU	9	Stella Mare	DLWN	Husum	184
SU	11	Schippi		Husum	129

1	2	3	4	5	
SU	12	Marianne	DJDS	Husum	182
SW	1	Elfriede	DLZV	Wyk-Föhr	125
SW	2	Claudia	DJIO	Wyk-Föhr	182
SW	3	Rungholdt	DLYA	Wyk-Föhr	182
SW	4	Hartje	DJGO	Wyk-Föhr	184
SW	6	Alk	DCJG	Wyk-Föhr	198
VAR	1	Sturmvogel	DDAX	Varel	175
VAR	6	Hein Godenwind	DDBL	Varel	180
VAR	7	Falke I	DJDW	Varel	151
VAR	18	Helga		Varel	109
WIT	1	Christina	DIQQ	Wittdün	124
WIT	12	Nausikaa	DDFA	Wittdün	183
WRE	1	Apollo	DFCM	Wremen	183
WRE	3	Falke	DESJ	Wremen	184
WRE	4	Wremen	DFAZ	Wremen	184
WRE	5	Land Wursten	DEQW	Wremen	221
WRE	6	Condor	DETZ	Wremen	110
WRE	7	Seerose	DEQX	Wremen	151
WRE	9	Neptun	DISK	Wremen	221

FRANCIA / FRANKRIG / FRANKREICH / ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE / FRANCE / FRANCIA / FRANKRIJK /
FRANÇA / RANSKA / FRANKRIKE

DK	659450	Daisy	FU 4888	Dunkerque	182
DK	779894	Manoot Che	FG 8312	Dunkerque	162
DK	780634	Schooner	FQQI	Dunkerque	220

PAÍSES BAJOS / NEDERLANDENE / NIEDERLANDE / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ / NETHERLANDS / PAYS-BAS /
PAESI BASSI / NEDERLAND / PAÍSES BAIXOS / ALANKOMAAAT / NEDERLÄNDERNA

BR	7	Res Nova	PHAI	Oostburg-Breskens	221
BR	10	Johanna	PFdq	Oostburg-Breskens	221
BR	29	Eendracht	PDYB	Oostburg-Breskens	220
DZ	3	Alina	PCMH	Delfzijl	174
GO	25	Elizabeth		Goedereede	176
GO	29	Jan Maria	PEZI	Goedereede	221
GO	33	De Hinder	PDNI	Goedereede	221
GO	57	Johanna Maria	PFDS	Goedereede	221
GO	58	Jakoriwi	PEZC	Goedereede	221
GO	131	Rigeja	PHAU	Goedereede	221
HA	13	Wobbegien		Harlingen	158
HA	14	Grietje		Harlingen	134
HA	41	Antje		Harlingen	158
HA	50	Zeevalk	PIXY	Harlingen	165
HA	62	Willem Tjitsche		Harlingen	127
HA	75	Elizabeth	PDWR	Harlingen	221
KG	6	Imantje	PEVK	Kortgene	221
KG	7	Christina	PKKC	Kortgene	221
KG	9	Pieterella	PGTD	Kortgene	221
LO	5	Eeltje Jan		Ulrum-Lauwersoog	125
LO	7	Zwerver	PIZO	Ulrum-Lauwersoog	221
LO	8	Trijntje	PIBJ	Ulrum-Lauwersoog	221
NZ	21	Magdalena	PFSK	Terneuzen	99
OD	3	Jan		Ouddorp	188
OD	5	Clara Jacoba	PDJV	Ouddorp	221
OD	18	Johannes Lars	PDGH	Ouddorp	221

1	2	3	4	5	
OD	27	Vertrouwen	PIFN	Ouddorp	221
TH	5	Adriana Maatje	PCDG	Tholen	221
TH	36	Izabella	PEXR	Tholen	221
TH	61	Johanna Cornelia	PFDD	Tholen	221
TX	25	Everdina	PEAM	Texel	221
TX	50	Deneb	PDNF	Texel	188
WL	8	Albatros		Westdongeradeel	92
WL	15	Monte Tjerk		Westdongeradeel	107
WON	24	Elisabeth	PDWL	Wonseradeel	221
WON	29	Albertje		Wonseradeel	136
WON	43	Vaya Con Dios	PIFI	Wonseradeel	113
WON	77	Wietske	PIRC	Wonseradeel	162
WR	10	Petrina	PGSD	Wieringen	220
WR	21	Jente	PFCW	Wieringen	221
WR	22	Barend Jan	PCYC	Wieringen	221
WR	34	Leendert Jan	PFNU	Wieringen	221
WR	54	Cornelis Nan	PDJG	Wieringen	221
WR	57	Jacoba	PEYI	Wieringen	220
WR	68	Jan Cornelis	PEYX	Wieringen	221
WR	71	Marry An	PFVJ	Wieringen	220
WR	75	Sandra Petra	PHIG	Wieringen	177
WR	89	Geja Anjo		Wieringen	175
WR	98	Else Jeanette	PDWC	Wieringen	221
WR	102	Limanda	PFOW	Wieringen	221
WR	106	Alida Catherina	PCLM	Wieringen	202
WR	112	Zwaantje	PIZE	Wieringen	206
WR	128	Concordia	PDJQ	Wieringen	221
WR	131	Twee Gebroeders	PIPB	Wieringen	175
WR	158	Antonia	PCSG	Wieringen	221
WR	177	Neeltje Alida	PGEU	Wieringen	221
WR	213	Tini Simone	PHZA	Wieringen	221
WR	244	Texelstroom	PHXZ	Wieringen	220
YE	31	Jozias Jannetje	PFFU	Yerseke	221
YE	52	Adriana	PCEB	Yerseke	221
YE	137	Wilhelmina		Yerseke	214
YE	138	Maatje Helena	PFSB	Yerseke	221
YE	139	Elizabeth	PDXB	Yerseke	221
ZK	14	Tamme Sr	PHWT	Ulrum-Zoutkamp	221
ZK	18	Liberty		Ulrum-Zoutkamp	138
ZK	24	De Soltcamp		Ulrum-Zoutkamp	116
ZK	30	Dollard		Ulrum-Zoutkamp	74
ZK	33	Reitdiep		Ulrum-Zoutkamp	159
ZK	34	Eems	PDVR	Ulrum-Zoutkamp	134
ZK	36	Lauwers		Ulrum-Zoutkamp	110
ZK	40	Morgenster	PGAQ	Ulrum-Zoutkamp	221
ZK	43	Bornrif	PDEN	Ulrum-Zoutkamp	221
ZK	49	Twee Gebroeders	PHXM	Ulrum-Zoutkamp	220
ZK	54	Goede Verwachting		Ulrum-Zoutkamp	138

REINO UNIDO / DET FORENEDE KONGERIGE / VEREINIGTES KÖNIGREICH / ΗΝΩΜΕΝΟ
 ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI / REGNO UNITO / VERENIGD KONINKRIJK /
 REINO UNIDO / YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA / FÖRENADE KUNGARIKET

BM	23	Carhelmar	MHWD8	Brixham	220
BM	28	Sea Lady	MMNL9	Brixham	219
BM	30	Sara Lena	MRKH	Brixham	212
BM	51	Harm Johannes	27ZH	Brixham	221

1	2	3	4	5	
BM	56	Charmaine M	2MCJ	Brixham	221
BM	148	Margaretha Maria	2PLE	Brixham	221
BM	180	Arie Dirk	2GER	Brixham	177
BM	188	Sola Gratia	2JXX	Brixham	177
BM	261	Susanna D	GAVZ6	Brixham	220
BS	101	Cowrie Bay	MMOG	Beaumaris	172
CK	134	Diana	MUAZ	Colchester	170
CK	179	Gandalf	2GY	Colchester	111
CK	299	Marina 1	MJIM	Colchester	114
FD	357	Susan Bird	2EDX	Fleetwood	220
FD	367	Willem	ZETU	Fleetwood	231
FH	36	Auldgirth II	2JZU	Falmouth	82
GY	119	Giant John	MPFV5	Grimsby	220
LT	187	Fortissimo	2GHB	Lowestoft	210
NN	215	Seafalke	MKMJ5	Newhaven	220
P	336	Zuiderzee	2MHY	Portsmouth	210
PH	5	Nauru	2HWW	Plymouth	214
PH	330	Admiral Gordon	MKXW3	Plymouth	221
PH	440	Admiral Blake	MHPR6	Plymouth	221
PW	14	Hannah Christine	MNED4	Padstow	172
TH	29	Two Sisters	MJOM	Teignmouth	140
TH	50	Elly Gerda	2GFT	Teignmouth	221
TH	106	Mattanga	GDVZ	Teignmouth	221
TH	186	Niblick	2GAR	Teignmouth	221

REGOLAMENTO (CE) N. 161/96 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 1996
relativo alle domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata
della restituzione per i prodotti di cui al codice NC 1101 00 15

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95⁽⁴⁾, dispone che, ove si faccia espresso riferimento al presente paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli d'esportazione, comportanti fissazione anticipata della restituzione, vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda; che, a norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli d'esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che le domande di titoli presentate in data 29 gennaio 1996 vertono su 150 000 t di farine di grano tenero e che il quantitativo massimo da impegnare è di 120 000 t a destinazione dei paesi terzi;

che occorre fissare le percentuali di riduzione corrispondenti per le domande di titoli d'esportazione presentate in data 29 gennaio 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'esportazione a destinazione dei paesi terzi comportanti fissazione anticipata della restituzione, per la farina di grano tenero di cui al codice NC 1101 00 15 presentate in data 29 gennaio 1996, e trasmesse alla Commissione prima del 30 gennaio 1996, sono accolte per i quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente 0,8. Le domande che non vengano trasmesse alla Commissione prima del 30 gennaio 1996 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.

REGOLAMENTO (CE) N. 162/96 DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 1996****che modifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 14,

considerando che il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95, ha stabilito le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che l'esperienza fatta dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1466/95 dimostra che, per evitare di pregiudicare la sana gestione del mercato, è necessario sopprimere la possibilità di prorogare il periodo di validità dei titoli di esportazione per tutti i prodotti del settore lattiero-caseario;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1996.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1466/95 è modificato come segue :

- 1) All'articolo 4, il testo del secondo comma è soppresso.
- 2) All'articolo 7, il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione chiesti a partire dalla data di entrata in vigore.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 163/96 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1996

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3478/92 e (CE) n. 1066/95 per quanto riguarda la fissazione di alcuni termini nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/95⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 11,

considerando che, in assenza di una decisione del Consiglio sulla proposta della Commissione che stabilisce i limiti di garanzia per il raccolto 1996, gli Stati membri non sono in grado di rispettare i termini fissati dal regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione, del 1° dicembre 1992, recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2171/95 della Commissione⁽⁴⁾, e dal regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime delle quote del tabacco greggio per i raccolti 1995, 1996 e 1997⁽⁵⁾; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2171/95; che occorre pertanto modificare i termini suddetti per il raccolto 1996;

considerando che è necessario mettere in applicazione quanto prima le modifiche suddette;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3478/92 è modificato come segue:

- 1) Al paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

(1) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.
 (2) GU n. L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 13.
 (3) GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.
 (4) GU n. L 218 del 14. 9. 1995, pag. 6.
 (5) GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 5.

« Per il raccolto 1996, gli Stati membri possono ammettere al beneficio del premio i contratti conclusi entro il 31 maggio e, nel caso dei contratti conclusi a seguito dell'assegnazione di quantitativi supplementari in virtù dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione^(*), anteriormente al 15 luglio.

(*) GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 5. »

- 2) Al paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per il raccolto 1996, gli Stati membri possono ammettere al beneficio del premio i contratti presentati per la registrazione anteriormente all'8 giugno e, nel caso dei contratti conclusi a seguito dell'assegnazione di quantitativi supplementari in virtù dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3477/92, anteriormente al 31 luglio. »

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1066/95 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 3, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

« Per il raccolto 1996, gli Stati membri sono autorizzati a prorogare il termine di cui al secondo comma fino al 15 marzo. »

- 2) All'articolo 11, paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per il raccolto 1996, gli Stati membri sono autorizzati a prorogare il termine di cui al primo comma fino al 30 giugno. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 164/96 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 1996
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 del Consiglio⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità di applicazione, per la campagna 1995/1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2481/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 63/96 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 63/96 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 63/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 63/96 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 13 del 18. 1. 1996, pag. 15.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro (1)	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	11,80	1,80
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	11,80	1,80
	di qualità media	24,74	14,74
	di bassa qualità	34,26	24,26
1002 00 00	Segala	21,96	11,96
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	21,96	11,96
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	21,96	11,96
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	66,10	56,10
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	66,10	56,10
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	21,96	11,96

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1502/95, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1502/95], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1502/95.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 17. 1. 1996 al 29. 1. 1996):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Mid-America	Mid-America
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ecu/t)	137,20	144,38	138,88	109,60	210,12 ⁽¹⁾	166,39 ⁽²⁾
Premio sul Golfo (ecu/t)	39,36	18,95	15,21	12,65	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ecu/t)	—	—	—	—	—	—

(¹) Fob Duluth.

(²) Fob Golfo.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 12,72 ECU/t; Grandi Laghi/St. Laurent — Rotterdam: 29,55 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1502/95: 0,00 ECU/tonnellate].

REGOLAMENTO (CE) N. 165/96 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 1996
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round,

i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 gennaio 1996, recante fissazione dei valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni
ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)			
Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 15	052	59,6	0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17, 0805 20 19	052	52,9	
	060	80,2		204	68,8	
	064	59,6		464	202,0	
	066	41,7		600	83,4	
	068	62,3		624	74,8	
	204	51,1		999	96,4	
	208	44,0		0805 30 20	052	76,6
	212	97,3			204	45,8
	624	81,9			388	67,5
	999	64,2			400	49,0
					512	54,8
0707 00 10	052	111,6		520	66,5	
	053	219,0		524	100,8	
	060	61,0		528	87,1	
	066	53,8		600	70,5	
	068	101,8		624	57,1	
	204	144,3		999	67,6	
	624	191,7	0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	052	64,0	
	999	126,2		064	78,6	
0709 10 10	220	126,8		388	39,2	
	999	126,8		400	77,2	
0709 90 71	052	139,0		404	62,0	
	204	77,5		508	68,4	
	412	54,2		512	51,2	
	624	241,6		524	57,4	
	999	128,1		528	48,0	
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	43,1		624	86,5	
	204	44,3		728	107,3	
	208	68,2		800	78,0	
	212	40,0		804	21,0	
	220	56,9		999	64,5	
	388	40,5	0808 20 31	052	86,3	
	436	41,6		064	72,5	
	448	27,0		388	105,3	
	600	37,6		400	95,5	
	624	57,2		512	89,7	
	999	45,6		528	84,1	
				624	79,0	
				728	115,4	
0805 20 11	052	49,4		800	55,8	
	204	79,9		804	112,9	
	624	79,5		999	89,7	
	999	69,6				

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 166/96 DELLA COMMISSIONE**del 30 gennaio 1996****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2528/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1568/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 154/96⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 50.

⁽⁵⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 23 del 30. 1. 1996, pag. 14.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 gennaio 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	26,49	3,34
1701 11 90 ⁽¹⁾	26,49	8,29
1701 12 10 ⁽¹⁾	26,49	3,20
1701 12 90 ⁽¹⁾	26,49	7,86
1701 91 00 ⁽²⁾	30,33	10,07
1701 99 10 ⁽²⁾	30,33	5,55
1701 99 90 ⁽²⁾	30,33	5,55
1702 90 99 ⁽³⁾	0,30	0,35

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1996

recante modifica dell'allegato I, capitolo 14 della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/103/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/339/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, secondo comma,

considerando che l'applicazione delle disposizioni previste ha creato difficoltà per gli scambi e le importazioni di stallatico liquido, soprattutto per le aziende frontaliere; che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno modificare le condizioni di scambio e d'importazione dello stallatico liquido;

considerando che gli scambi e le importazioni di stallatico liquido non trasformato possono costituire una fonte di propagazione delle malattie animali; che occorre pertanto vietare gli scambi e le importazioni di stallatico liquido di talune specie animali;

considerando che è tuttavia possibile, in condizioni ben specificate, autorizzare gli scambi di alcuni tipi di stalla-

tico liquido; che tali scambi devono essere effettuati sotto il controllo delle competenti autorità degli Stati membri;

considerando che per maggiore chiarezza è opportuno rielaborare l'allegato I, capitolo 14 della direttiva 92/118/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo 14 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 2 febbraio 1996.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 200 del 24. 8. 1995, pag. 36.

ALLEGATO

• CAPITOLO 14

Stallatico liquido

Ai sensi del presente capitolo, per stallatico liquido si intendono gli escrementi e l'urina di biungulati, equidi e/o volatili da cortile, con o senza lettiera, nonché il guano.

I. Stallatico liquido non trasformato

A. Scambi di stallatico liquido non trasformato

1. a) Gli scambi di stallatico liquido non trasformato di specie diverse dai volatili da cortile e dagli equidi sono vietati, fatta eccezione per:
 - lo stallatico originario di una zona non soggetta a restrizioni per una malattia trasmissibile grave, e
 - lo stallatico destinato allo spandimento, sotto il controllo dell'autorità competente, sulle terre di una stessa azienda situata su entrambi i lati della frontiera di due Stati membri.
 - b) Tuttavia, in deroga alla lettera a), uno Stato membro può autorizzare, con un'apposita approvazione, l'introduzione nel proprio territorio:
 - di stallatico destinato ad essere trattato in uno stabilimento appositamente riconosciuto dall'autorità competente per la fabbricazione dei prodotti di cui alla parte II; all'atto del riconoscimento di cui sopra, si tiene conto dell'origine dello stallatico;
 - di stallatico destinato allo spandimento di un'altra azienda. Questo tipo di scambi può essere effettuato soltanto previo accordo delle competenti autorità dello Stato membro di origine e di destinazione. All'atto di tale approvazione occorre tener conto in particolare dell'origine dello stallatico, della sua destinazione e dei problemi inerenti alla protezione della salute animale.
- Nei casi suddetti lo stallatico liquido è accompagnato da un certificato sanitario il cui modello è fissato secondo la procedura prevista dall'articolo 18.
2. Per gli scambi di stallatico liquido non trasformato di volatili da cortile si devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) lo stallatico deve essere originario di una zona non soggetta a restrizioni per la malattia di Newcastle o l'influenza aviaria;
 - b) lo stallatico non trasformato proveniente da allevamenti di volatili vaccinati contro la malattia di Newcastle non deve essere spedito in una regione che abbia ottenuto lo statuto di regione "che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle", ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE;
 - c) lo stallatico liquido è accompagnato da un certificato sanitario il cui modello è fissato secondo la procedura prevista dall'articolo 18.
 3. Gli scambi di stallatico liquido di equidi non trasformato non sono soggetti ad alcuna condizione di polizia sanitaria.

B. Importazioni di stallatico liquido non trasformato

Per le importazioni di stallatico non trasformato si devono rispettare le seguenti condizioni:

- 1) lo stallatico deve rispondere, secondo la specie di cui trattasi, alle condizioni di cui alla sezione A, punto 1, lettera a);
- 2) lo stallatico deve essere accompagnato dal certificato di cui all'articolo 10.

II. Stallatico liquido trasformato e prodotti trasformati a base di stallatico liquido

Tutti i concimi organici devono avere subito un trattamento in modo che il prodotto sia esente da agenti patogeni.

- A. Per gli scambi di stallatico liquido trasformato e di prodotti trasformati a base di stallatico liquido si devono rispettare le seguenti condizioni:
 - 1) devono provenire da uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente;

- 2) devono :
- essere esenti da salmonelle (salmonelle assenti in 25 g di prodotto trasformato),
 - essere esenti da enterobatteri (secondo le misure del tenore in germi aerobi : < 1 000 unità che formano colonie per g di prodotto trattato);
 - essere stati sottoposti a riduzione della sporulazione e della tossinogenesi;
- 3) devono essere conservati in modo da rendere impossibile la contaminazione o l'infezione e l'umidificazione dopo il trattamento.
- Al riguardo, i prodotti devono essere conservati :
- in silos ben chiusi e ben isolati,
 - o
 - in imballaggi ben chiusi (sacchi di plastica o big bags).

B. Per le importazioni di stallatico liquido trasformato e di prodotti trasformati a base di stallatico liquido si devono rispettare le seguenti condizioni :

- 1) devono soddisfare le condizioni di cui alla sezione A ;
- 2) devono essere accompagnati dal certificato di cui all'articolo 10.

III. Guano

Gli scambi e le importazioni di guano non sono soggetti ad alcuna condizione di polizia sanitaria. •

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1996

che modifica la decisione 94/360/CE, relativa alla riduzione della frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/104/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/52/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, con decisione 94/360/CE⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/270/CE⁽⁴⁾, la Commissione ha adottato misure atte a ridurre la frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi; che le nuove frequenze si applicano a decorrere dal 1° febbraio 1996, previo riesame delle stesse sulla base degli esiti di tutti i controlli eseguiti sulle partite di prodotti importati;

considerando che le condizioni di importazione dei prodotti devono essere ulteriormente armonizzate;

considerando che la revisione delle frequenze di cui all'articolo 3, paragrafo 3 richiede, da parte degli Stati membri, una maggiore esperienza in fatto di controlli sui prodotti importati; che risulta pertanto necessario posticipare al 1° gennaio 1997 la data di applicazione delle frequenze;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/360/CE è modificata come segue:

- all'articolo 3, paragrafo 1, la data del 1° dicembre 1995 è sostituita dal 1° gennaio 1996;
- all'articolo 3, paragrafo 3, la data del 1° febbraio 1996 è sostituita dal 15 maggio 1996;
- all'articolo 7, la data del 1° febbraio 1996 è sostituita dal 1° gennaio 1997.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 265 dell'8. 10. 1995, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 158 del 25. 6. 1994, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 165 del 15. 7. 1995, pag. 24.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1996

recante nuove misure transitorie atte a facilitare il passaggio al sistema di controlli veterinari di cui alla direttiva 90/675/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/105/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/52/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 30,

considerando che la direttiva 90/675/CEE istituisce un nuovo sistema di controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità;

considerando che, con decisioni 92/399/CEE⁽³⁾ e 92/571/CEE⁽⁴⁾, modificate da ultimo dalle decisioni 95/55/CE⁽⁵⁾ et 95/417/CE⁽⁶⁾, la Commissione ha adottato talune misure transitorie atte a facilitare il passaggio al nuovo sistema di controlli veterinari di cui alla direttiva 90/675/CEE; che dette misure scadono il 1° febbraio 1996;

considerando che è necessario prorogare per un breve periodo le nuove misure transitorie intese a facilitare l'applicazione graduale del sistema istituito dalla direttiva 90/675/CEE;

considerando che le misure transitorie dovrebbero consentire il passaggio graduale a livelli uniformi di controlli materiali e d'identità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 90/675/CEE si applicano ai prodotti per i quali siano state adottate decisioni comunitarie ai fini della compilazione:

- di un elenco di paesi terzi autorizzati,
- di un elenco di stabilimenti riconosciuti (polizia sanitaria e pubblica sanità) e
- di un modello di certificato (polizia sanitaria e pubblica sanità).

Articolo 2

1. Gli Stati membri effettuano i controlli d'identità nello stesso luogo, e, se possibile, nello stesso momento in cui effettuano i controlli materiali.

2. Nei casi indicati all'articolo 8, paragrafo 4 della decisione 90/675/CEE, i controlli d'identità ed i controlli materiali sono eseguiti presso il posto d'ispezione frontaliere preselezionato di destinazione, a condizione che i prodotti non vengano scaricati oppure vengano trasbordati da un aeromobile o da un natante su un altro aeromobile o natante nella zona doganale dell'aeroporto o del porto di arrivo per essere avviati al posto d'ispezione frontaliere preselezionato di destinazione.

Articolo 3

Gli Stati membri applicheranno le disposizioni relative alle frequenze di controllo decise conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 90/675/CEE, non appena esse saranno entrate in vigore.

In attesa di tali disposizioni, gli Stati membri:

- procedono ai controlli d'identità e ai controlli materiali secondo la frequenze vigenti nei rispettivi territori anteriormente al 1° luglio 1992, ma nell'ottica di una progressiva armonizzazione dei livelli dei controlli d'identità e materiali, che verranno effettuati con una frequenza minima, rispettivamente, del 2 % e del 5 % sui prodotti elencati nelle categorie I e II dell'allegato I della decisione 94/360/CE della Commissione⁽⁷⁾ fino al 1° luglio 1996 e del 4 % e del 10 % sui prodotti delle stesse categorie a decorrere dalla data suddetta;

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 265 dell'8. 11. 1995, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 53 del 9. 3. 1995, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU n. L 244 del 12. 10. 1995, pag. 78.

⁽⁷⁾ GU n. L 158 del 25. 6. 1994, pag. 41.

— comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 15 febbraio 1996, le frequenze dei controlli sui prodotti delle categorie I e II summenzionate.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 1° gennaio 1997.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1996

recante modifica delle decisioni 94/187/CE, 94/309/CE, 94/344/CE, 94/446/CE, 95/341/CE e 95/343/CE, che stabiliscono le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di taluni prodotti, e della decisione 95/340/CE, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/106/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/103/CE⁽²⁾ e in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 23, paragrafi 2 e 3,

considerando che le decisioni 94/187/CE⁽⁴⁾, 94/309/CE⁽⁵⁾, 94/344/CE⁽⁶⁾, e 94/446/CE della Commissione⁽⁷⁾, modificate da ultimo dalla decisione 95/230/CE⁽⁸⁾, stabiliscono le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi, rispettivamente, di involucri di origine animale, di alcuni alimenti per animali da compagnia e di alcuni prodotti eduli non concitati per animali da compagnia contenenti materiali di origine animale a basso rischio, di proteine animali trasformate destinate al consumo animale e di prodotti contenenti tali proteine, nonché di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti, zoccoli e relativi prodotti, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale; che la decisione 95/230/CE ha modificato tali decisioni fissando al 2 febbraio 1996 la loro entrata in applicazione;

considerando che la decisione 95/340/CE⁽⁹⁾ stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati

membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte; che la decisione 95/341/CE⁽¹⁰⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di latte e di prodotti a base di latte non destinati al consumo umano; che la decisione 95/343/CE della Commissione⁽¹¹⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano; che le suddette decisioni sono applicabili a decorrere dal 2 febbraio 1996;

considerando che entro tale data i paesi terzi non potranno soddisfare le nuove condizioni di importazione; che, al fine di evitare distorsioni negli scambi, occorre rinviare l'entrata in applicazione delle suddette decisioni;

considerando che le decisioni 94/187/CE, 94/309/CE, 94/344/CE, 94/446/CE, 95/340/CE, 95/341/CE e 95/343/CE devono essere modificate in conformità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 94/187/CE, la data del 2 febbraio 1996 è sostituita dal 1° gennaio 1997.

Articolo 2

All'articolo 2 della decisione 94/309/CE, la data del 2 febbraio 1996 è sostituita dal 1° gennaio 1997.

Articolo 3

All'articolo 2 della decisione 94/344/CE, la data del 2 febbraio 1996 è sostituita dal 1° gennaio 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.⁽²⁾ Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 89 del 6. 4. 1994, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 62.⁽⁶⁾ GU n. L 154 del 21. 6. 1994, pag. 45.⁽⁷⁾ GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 46.⁽⁸⁾ GU n. L 154 del 5. 7. 1995, pag. 19.⁽⁹⁾ GU n. L 200 del 24. 8. 1995, pag. 38.⁽¹⁰⁾ GU n. L 200 del 24. 8. 1995, pag. 42.⁽¹¹⁾ GU n. L 200 del 24. 8. 1995, pag. 52.

Articolo 4

All'articolo 4 della decisione 94/446/CE, la data del 2 febbraio 1996 è sostituita dal 1° gennaio 1997.

Articolo 5

All'articolo 5 della decisione 94/340/CE, la data del 2 febbraio 1996 è sostituita dal 1° maggio 1996.

Articolo 6

All'articolo 3 della decisione 95/341/CE, la data del 2 febbraio 1996 è sostituita dal 1° maggio 1996.

Articolo 7

All'articolo 8 della decisione 94/343/CE, la data del 2 febbraio 1996 è sostituita dal 1° gennaio 1997.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
